N. 01467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00526/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Cora', con domicilio eletto presso Luigistelio Becheri in Brescia, Via Solferino, 28;

contro

Comune di Volta Mantovana, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Onofri, con domicilio eletto presso Francesco Onofri in Brescia, Via Ferramola, 14;

nei confronti di

Provincia di Mantova, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Noschese, Eloisa Persegati Ruggerini, con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, Via Spalto San Marco, 1/A; Mincio Resort Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Sarzi Sartori, con domicilio eletto presso Luigi Ferri in Brescia, Via Solferino, 23;

per l’annullamento

e, limitatamente al I ricorso per motivi aggiunti, la previa sospensione, ( A – ricorso principale)

della deliberazione 26 gennaio 2012 n°2, pubblicata all’albo pretorio il 16 febbraio 2012, con la quale il Consiglio comunale di Volta Mantovana ha approvato in via definitiva gli atti costituenti il Piano di governo del territorio - PGT;

di ogni altro atto antecedente, presupposto, esecutivo, attuativo, consequenziale o comunque connesso, e in particolare, in quanto necessario:

della deliberazione 29 settembre 2011 n°32, pubblicata all’albo pretorio il 12 ottobre 2012, con la quale il Consiglio comunale di Volta Mantovana ha adottato il PGT;

del verbale 14 settembre 2011 di valutazione ambientale strategica – VAS;

dell’atto 13 gennaio 2012 n°82/3, con il quale il Dirigente del settore pianificazione territoriale, programmazione e assetto del territorio della Provincia di Mantova ha espresso valutazione favorevole al PGT predetto;

( B – I ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28 novembre 2012)

della deliberazione 27 settembre 2012 n°34, pubblicata all’albo pretorio il 2 ottobre 2012, con la quale il Consiglio comunale di Volta Mantovana ha approvato in variante il Piano attuativo ATINB05 A “via Sordello nord”;

di ogni altro atto antecedente, presupposto, esecutivo, attuativo, consequenziale o comunque connesso, e in particolare, in quanto necessario:

della deliberazione 28 giugno 2012 n°26, pubblicata all’albo pretorio il 5 luglio 2012, con la quale il Consiglio comunale di Volta Mantovana ha adottato il Piano attuativo suddetto; del piano dei servizi approvato col PGT;

( C – II ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12 marzo 2014)

della deliberazione 12 dicembre 2013 n°51, pubblicata all’albo pretorio il giorno 16 dicembre 2013, con la quale il Consiglio comunale di Volta Mantovana ha approvato in via definitiva la variante n°1 al PGT, previo esame delle osservazioni e approvazione delle

controdeduzioni;

di ogni altro atto antecedente, presupposto, esecutivo, attuativo, consequenziale o comunque connesso, e in particolare:

della deliberazione 7 ottobre 2013 n°41, pubblicata all’albo pretorio il giorno 8 ottobre

2013, con la quale il Consiglio comunale di Volta Mantovana ha adottato la predetta variante;

del decreto 1 ottobre 2013 prot. n°11655, di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica- VAS;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Volta Mantovana e di Provincia di

Mantova e di Mincio Resort Srl; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Francesco Gambato

Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Italia Nostra Onlus, odierna ricorrente, ritenendosi a ciò legittimata in forza della sua ben nota qualità di associazione di tutela ambientale storicamente attiva in tutto il territorio nazionale, contesta con la presente causa vari momenti, succedutisi nel tempo, in cui si è articolata la pianificazione urbanistica del Comune di Volta Mantovana.

Nell’ordine, l’associazione in parola ha anzitutto impugnato la prima versione del nuovo strumento urbanistico generale comunale, approvato con la delibera del 2012 di cui meglio in epigrafe (doc. 1 ricorrente, copia di essa) ed ha articolato a sostegno tredici censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti dodici motivi:

- con il primo di essi, corrispondente alla censura seconda alle pp. 20-22 dell’atto, deduce violazione dell’art. 4 commi 3 bis e 3 ter della l. r. Lombardia 11 marzo 2005 n°12, per asserito difetto di imparzialità dell’autorità competente a redigere la valutazione ambientale strategica – VAS. L’autorità competente, nel caso concreto, risulta individuata in una società privata esterna, certa Sister S.r.l., di cui responsabile tecnico e presidente del consiglio di amministrazione è tale arch. Giulio Mondini, ad un tempo funzionario del Comune in qualità di Direttore responsabile dell’Ufficio di piano: in tal modo, controllore e controllato verrebbero a coincidere;

- con il secondo motivo, corrispondente alla censura terza alle pp. 22-23 dell’atto, deduce violazione dell’art. 78 del T.U. 18 agosto 2000 n°267, per avere il sindaco partecipato alla votazione ancorché il proprio nipote, parente di quarto grado, fosse comproprietario di una delle aree interessate, distinta al catasto al foglio 20 mappale 1046 e compresa nell’ambito cd. “perequativo Levoni”;

- con il terzo motivo, corrispondente alla censura ottava alla p. 30 dell’atto, deduce violazione dell’art. 57 della l.r. 11/2005, in quanto a suo dire nel piano mancherebbe la richiesta considerazione delle aree a rischio geologico, idrogeologico e sismico;

- con il quarto motivo, corrispondente alla censura nona alle pp. 30-31 dell’atto, deduce violazione dell’art. 15 della stessa l.r. 12/2005, in quanto a suo dire il piano non recepirebbe gli ambiti agricoli indicati dal Piano territoriale provinciale- PTCP;

- con il quinto motivo, corrispondente alla censura decima alle pp. 31-32 dell’atto, deduce violazione degli artt. 8 comma 2 lettera e) e 10 della stessa l.r. 12/2005. A dire dell’associazione, il PGT contestato inserisce i vari ambiti di trasformazione – AT nel Piano

delle regole: ciò sarebbe illegittimo perché li renderebbe vincolanti e non revocabili;

- con il sesto motivo, corrispondente alla censura undecima alle pp. 32-37 dell’atto, deduce violazione dell’art. 47 del PTCP. A dire dell’associazione, il PGT contestato calcolerebbe il tessuto urbano consolidato – TUC includendo in esso aree di ampia dimensione che invece ne dovevano rimanere escluse: ciò avrebbe consentito un sovradimensionamento della superficie urbana prevista – SUP e degli AT, ovvero in sintesi consentito nuove edificazioni in misura eccessiva rispetto a quanto sarebbe stato ammesso con un calcolo corretto;

- con il settimo motivo corrispondente alla censura sesta alle pp. 28-29 dell’atto, deduce violazione dell’art. 17 comma 5 delle norme tecniche di attuazione – NTA al PTCP. Sempre a dire dell’associazione, il PGT non conterrebbe le richieste norme di sistema paesistico ambientale conformi agli indirizzi regionali, in particolare per l’area detta “Guidelli”;

- con l’ottavo motivo, corrispondente alla censura prima alle pp. 18-20 dell’atto, deduce violazione dell’art. 13 comma 14 bis della stessa l.r. 12/2005. A dire della ricorrente, nella procedura di VAS non sarebbe stata depositata la scheda relativa all’ambito ATinC, ovvero quello comprendente l’area Guidelli: ciò avrebbe comportato la impossibilità di presentare osservazioni;

- con il nono motivo corrispondente alle censure quarta e quinta alle pp. 23-27 e 28 dell’atto, deduce eccesso di potere per illogicità. Assume la ricorrente che il PGT contestato considera l’area Guidelli, già classificata D6, ovvero produttiva, come AT presupponendo che essa sia un’area degradata ovvero dismessa; ciò peraltro non risponderebbe al vero, perché sul posto vi sarebbe un allevamento attivo; in tal modo il PGT stravolgerebbe la pianificazione regionale e provinciale, che considera l’area come da tutelare;

- con il decimo motivo, corrispondente alla censura settima alla p. 30dell’atto, deduce violazione delle deliberazioni della Giunta regionale lombarda 27 dicembre 2007 n°VIII/6415 e 26 novembre 2008 n°VII/8515, in quanto la pianificazione dell’area Guidelli non rispetterebbe le reti ecologiche provinciali già individuate dalla Regione;

- con il motivo undecimo, corrispondente alla censura dodicesima alle pp. 28-29 dell’atto, deduce violazione dell’art. 25 comma 2 delle norme tecniche di attuazione – NTA al PTCP, perché la previsione dell’ambito di trasformazione ATinB05a danneggerebbe il sito della storica Villa De Marchi;

- con il motivo dodicesimo, corrispondente alla censura prima alle pp. 18-20 dell’atto, deduce infine ulteriore violazione dell’art. 13 della stessa l.r. 12/2005 quanto all’accoglimento parziale dell’osservazione 88, concernente l’ambito ATinA08a, che a suo dire integrerebbe una nuova previsione di piano, soggetta a ripubblicazione.

Si è costituito a fronte del ricorso principale, domandandone la reiezione, il Comune di

Volta Mantovana, con memoria formale del 24 settembre 2012.

Nelle more, a fronte dell’approvazione, con la delibera consiliare n°34/2012 di cui pure meglio in epigrafe (doc. 1 ricorrente allegato ai primi motivi aggiunti, copia di essa), di un piano attuativo, detto “via Sordello nord”, in variante al predetto strumento generale, l’associazione articolava motivi aggiunti, assistiti da domanda cautelare, di seguito esposti in ordine logico:

- con il primo di essi, rubricato come quarto a p. 16 dell’atto, deduce violazione dell’art. 78 del T.U. 18 agosto 2000 n°267 negli stessi termini di cui al secondo motivo del ricorso principale;

- con il secondo motivo, rubricato come quinto a p. 18 dell’atto, deduce eccesso di potere per incompleta istruttoria, in ordine a non meglio precisate carenze della VAS di piano;

- con il terzo motivo, rubricato come terzo a p. 13 dell’atto, deduce ulteriore eccesso di potere in ordine ad una presunta errata individuazione delle aree inserite nel piano;

- con il quarto motivo, rubricato come primo a p. 7 dell’atto, deduce vizio di invalidità derivata in relazione all’undecimo motivo di ricorso principale, dato che il Piano andrebbe appunto a pregiudicare il complesso storico della citata Villa Marchi;

- con il quinto motivo, rubricato come secondo a p. 10 dell’atto, deduce infine violazione degli artt. 9 comma 3, 46 comma 1 lettera a) e 28 comma 5 della l.r. 12/2005, perché a suo dire il piano prevedrebbe una dotazione insufficiente di standard.

A fronte dei primi motivi aggiunti, resistevano la Provincia, con memoria 4 gennaio 2013, il Comune, con memoria 3 gennaio 2013, e la controinteressata Mincio Resort, con memoria in pari data, i quali:

- in via preliminare (memoria Mincio Resort 3 gennaio 2013, p. 4), eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente in ordine ai motivi in concreto proposti, ritenuti non attinenti agli interessi alla cui tutela essa è preposta;

- nel merito, ne chiedevano la reiezione.

Con memorie 5 gennaio e 7 gennaio 2013, la ricorrente ribadiva invece le proprie asserite ragioni.

Con ordinanza 10 gennaio 2013 n°12, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 18 dicembre 2013.

In vista dell’udienza predetta, le parti precisavano le rispettive difese, rispettivamente la ricorrente con memoria 16 novembre e replica 27 novembre 2013; la Provincia, il Comune e la Mincio Resort con memorie e repliche distinte, depositate il 15 novembre e 27 novembre 2013. In particolare:

- in via preliminare il Comune (memoria 27 novembre 2013 p. 2) eccepiva la improcedibilità del ricorso principale, per avere nelle more adottato, come da delibera consiliare 7 ottobre 2013 n°41, una variante generale al PGT, tale quindi da superare i contenuti della delibera di approvazione in origine impugnata. Sul punto specifico, replicava la ricorrente: sosteneva anzitutto la inutilizzabilità delle memorie depositate appunto il 15 novembre, perché a suo dire tardive; si opponeva poi alla declaratoria di improcedibilità, sostenendo di avere ancora interesse all’annullamento del piano originario, a suo dire sostanzialmente non modificato (memoria Italia Nostra 27 novembre

2013 pp. 5 e ss.);

- sempre in via preliminare, il Comune (replica 27 novembre 2013 p. 20 e doc. 33 Comune, copia ultimo provvedimento di diniego) e la Mincio Resort (replica 27 novembre 2013), eccepiva la improcedibilità anche del primo ricorso per motivi aggiunti. In proposito, spiegava che la delibera impugnata, di approvazione del piano attuativo “via Sordello nord”, era stata revocata; la controinteressata Mincio Resort aveva presentato una nuova istanza in merito, ma aveva ricevuto un diniego (doc. 33 Comune, cit.), sì che al momento nessun piano attuativo per la zona considerata era in essere.

In esito all’udienza pubblica del 18 dicembre 2013, la Sezione, essendo in particolare controversa la portata della variante generale di cui s’è detto, e non concordando quindi le parti sulla improcedibilità del ricorso principale, disponeva verificazione – come da ordinanza 28 dicembre 2013 n°1174- volta ad appurare se il nuovo intervento pianificatorio costituisse effettivamente una variante generale e se esso riguardasse gli aspetti di fatto dell’originario PGT già censurati; rinviava per prosecuzione alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014. Il verificatore, dott. arch. Marco Cassin, dirigente della Struttura pianificazione territoriale presso la Direzione generale territorio e urbanistica

della Regione Lombardia, depositava il 9 aprile 2014 il proprio elaborato.

Nelle more, essendo intervenuta, con la delibera consiliare 51/2013 di cui pure meglio in epigrafe, la approvazione della variante al PGT di cui si è detto, l’associazione ricorrente la impugnava a sua volta, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, articolato in cinque censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti quattro motivi:

- con il primo di essi, corrispondente alla prima censura a p. 9 dell’atto, ripropone con espressa qualifica di vizi di invalidità derivata i motivi già proposti nei termini spiegati sopra a sostegno del ricorso principale contro l’originaria versione del PGT;

- con il secondo motivo, corrispondente alla seconda censura a p. 12 dell’atto, deduce violazione dell’art. 6 bis della l. 7 agosto 1990 n°241, per esser stato responsabile del procedimento concernente la variante per cui è causa un funzionario in conflitto di interessi, ovvero certo Giovanni Manuzzi, che al contempo risulta indagato per abuso d’ufficio quanto alle stesse vicende concernenti l’approvazione del PGT;

- con il terzo motivo, corrispondente alle censure terza e quarta alle pp. 16-21 dell’atto, deduce violazione degli artt. 8 comma 2 lettera e) e 10 della l.r. 12/2005 quanto alla previsione di taluni ambiti di trasformazione. La ricorrente osserva che tali AT dovrebbero essere correttamente inseriti nel documento di piano, e come tali assoggettati alla relativa VAS; ritiene quindi illegittima la scelta dell’amministrazione, che li ha invece inseriti nel Piano delle regole: ciò avrebbe ottenuto il risultato di renderli immediatamente vincolanti, e di sottrarli alla VAS stessa;

- con il quarto motivo, corrispondente infine alla quinta censura a p. 21 dell’atto, deduce eccesso di potere per irragionevolezza, quanto all’ulteriore aumento delle superfici di espansione degli insediamenti, ritenute sovrabbondanti.

Presentava memoria finale il 17 novembre 2014 la sola Provincia di Mantova, ribadendo le eccezioni di improcedibilità del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti e domandando la reiezione dei secondi motivi aggiunti. Per parte sua, il Comune, con atto

18 novembre 2014, dava atto della nomina di un nuovo difensore, di impulso dell’amministrazione neoeletta, e concludeva rimettendosi a giustizia.

Alla udienza del 18 dicembre 2014, fissata nei termini predetti, la Sezione ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. In ordine logico, va anzitutto accolta l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse proposta dalla Provincia nei termini di cui in narrativa.

2. Per risalente orientamento giurisprudenziale, espresso per tutte già da C.d.S. sez. IV 24 febbraio 2004 n°731 e condiviso da questo Giudice, non si è fino ad epoca recente mai dubitato che il ricorso proposto avverso un piano urbanistico che, nelle more del relativo giudizio sia sostituito da altro piano di pari livello per scelta dell’amministrazione interessata, divenga puramente e semplicemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che nessuna utilità potrebbe più derivare al ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato. Tale orientamento, peraltro, dopo l’entrata in vigore del c.p.a. è stato messo in discussione dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato di cui appresso.

3. Tale giurisprudenza infatti in via generale afferma, ad esempio nei termini di C.d.S. sez. IV 18 maggio 2012 n°2916, che si cita per tutte, che quand’anche l'annullamento dell'atto impugnato non risultasse più utile per la parte ricorrente, e quindi la relativa domanda fosse divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice dovrebbe comunque accertare l'illegittimità dell'atto stesso ove sussistesse un interesse della parte

medesima a fini risarcitori, e che in pratica tale interesse sussiste sempre, dato che l’accertamento va compiuto anche qualora la domanda di risarcimento, non proposta in via congiunta con la domanda di annullamento, non sia in effetti ancora stata proposta nemmeno in sede separata, e difettino dichiarazioni dell’interessato di intento in tal senso. E’ però il caso di ricordare che non in tutte le decisioni ciò si afferma in termini assoluti e perentori: si ricorda ad esempio C.d.S. sez. IV 7 novembre 2012 n°5674, secondo la quale l’accertamento della illegittimità dell’atto va compiuto in funzione di una domanda risarcitoria “rappresentata o proposta”.

4. Da tale orientamento, questo Giudice ritiene di doversi motivatamente discostare. L’impostazione seguita dal Consiglio di Stato comporta, con ogni evidenza, che un giudizio di regola unitario, il giudizio di danno, venga in tal modo scisso in due distinti processi: il primo è residuo dell’originario processo di annullamento, ed ha ad oggetto l’accertamento di illegittimità dell’atto, in virtù di una conversione per volontà di legge della domanda originaria, ovvero una delle questioni pregiudiziali alla decisione sulla domanda di condanna al risarcimento il secondo processo, di proposizione oltretutto futura ed eventuale, ha invece per oggetto tutte le residue questioni del medesimo giudizio risarcitorio.

5. Tale risultato è all’evidenza contrario al principio di economia processuale, e per logica conseguenza potrebbe confliggere anche col principio di ragionevole durata dei processi, perché banalmente un processo che fa impiego non economico di mezzi giuridici ben potrebbe consumare più tempo del ragionevole per svolgersi. In tali termini, si tratta di un esito non necessariamente incompatibile con l’art. 111 Cost., che appunto prevede il principio di ragionevole durata, ma non ha un contenuto esplicito e stringente in proposito; si tratta però di risultato certo non nel senso di promuovere il principio stesso.

6. Per tal motivo, e per la regola secondo la quale, nel dubbio fra più interpretazioni di una norma, va preferita quella maggiormente conforme alla Costituzione, il risultato in questione va ad avviso del Collegio evitato, a meno che non sia imposto da una norma di legge esplicita. Tale non è la norma invocata in proposito dall’indirizzo giurisprudenziale che si critica, ovvero il combinato disposto degli artt. 34 comma 3 e 30 comma 5 c.p.a. La prima disposizione, infatti, si limita a stabilire che “*quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori*”, ma non dice in concreto quando tale interesse sussista; la seconda stabilisce che “*nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza*”, ma ancora una volta nulla dice sulle modalità di decisione di tale domanda, se in un unico giudizio o in giudizi necessariamente sdoppiati.

7. Tanto premesso, ai fini del decidere, va precisato in quali casi si produca l’effetto

dell’improcedibilità appena descritto, ovvero quando in concreto ricorra la citata sostituzione di un piano urbanistico da parte di altro piano di pari livello. Per ragioni logiche, prima che giuridiche, è evidente che decisivo sul punto sarà non il dato formale della denominazione del piano, ma quello sostanziale, del suo contenuto.

8. In altre parole occorre – e basta- che all’assetto urbanistico del territorio comunale espresso dal piano precedente se ne sostituisca uno nuovo, frutto di una nuova istruttoria e di una nuova scelta politica, che può anche riconfermare alcune delle soluzioni del passato, ma in ogni caso ciò fa all’esito di un distinto percorso critico ed analitico. Tale sostituzione è l’effetto normale della successione di un nuovo piano urbanistico generale, qualificato ed approvato come tale, al precedente; si riscontra però anche in altri casi, e

segnatamente allorquando ad un piano urbanistico generale, che come tale resta in vigore, venga apportata una variante pure generale.

9. La tecnica urbanistica – così come chiarito dalla relazione del verificatore (documento 27 maggio 2014 p. 11)- definisce infatti variante generale “lo strumento che procede ad una riconsiderazione di buona parte del territorio comunale e che, conseguentemente, conduce a modifiche riguardanti una pluralità di ambiti territoriali”. Nello stesso senso è la giurisprudenza, secondo cui “le varianti generali costituiscono, in sostanza, in una nuova disciplina generale dell’assetto del territorio” all’esito di una periodica sua revisione: così per tutte C.d.S. sez. IV 6 febbraio 2002 n°664, correttamente citata anche dal verificatore. Nel caso di variante generale, allora, anche la disciplina urbanistica che resta immutata trova fonte nella variante stessa, perché è frutto della scelta che quest’ultima variante ha espresso: si sono riconsiderate le scelte precedenti e si è deciso, a ragion veduta, di confermarne alcune.

10. Nel caso di specie, l’effetto di improcedibilità di cui s’è detto si produce: al PGT approvato con le delibere impugnate col ricorso principale si è sostituita una variante che è generale non solo nella propria denominazione, ma anche nella sostanza, così come appurato dal verificatore in termini che il Collegio condivide perché sviluppati in modo logico e coerente da premesse in fatto non contestate.

11. Va parimenti dichiarata la improcedibilità anche del primo ricorso per motivi aggiunti, rivolto, così come eccepito dal Comune (replica 27 novembre 2013 p. 20 e doc. 33 Comune, copia ultimo provvedimento di diniego, cit.) e dalla Mincio Resort (replica 27 novembre

2013, cit.). Non è contestato in fatto che il piano attuativo impugnato in tal sede non esista più e l’annullamento di un atto non più esistente non può apportare alcuna utilità alla ricorrente; integra anzi una vera impossibilità giuridica: sul principio, si veda TAR Puglia Bari 19 ottobre 2006 n°1487.

12. Rimane in conclusione da scrutinare nel merito il solo secondo ricorso per motivi aggiunti, quello rivolto verso le delibere consiliari di adozione ed approvazione della variante generale, cioè in sostanza avverso il nuovo piano urbanistico generale del Comune di Volta.

13. Di tale ricorso, risulta inammissibile, nei termini eccepiti dalla Provincia (memoria 17 novembre 2014, p. 4 § terzo), il primo motivo, che, come detto in narrativa, ripropone come censure di illegittimità derivata i motivi- dei quali si limita a ritrascrivere il titoletto- già proposti nel ricorso principale, per contestare il piano urbanistico previgente.

14. La ragione della predetta inammissibilità va rintracciata nel disposto dell’art. 40 commi

1 lettera d) e 2 c.p.a., per cui risultano appunto inammissibili i motivi non specifici: nel caso di specie, la parte non si sarebbe dovuta limitare ad un richiamo della semplice intestazione di censure svolte a proposito di un atto diverso, ma avrebbe dovuto identificare con precisione le scelte pianificatorie rimaste in tesi immutate anche con la variante generale e riproporre contro di esse in termini discorsivi la propria critica.

15. E’invece fondato e va accolto il secondo motivo di ricorso, incentrato sull’asserita violazione dell’art. 6 bis della l. 241/1990, aggiunto dall'art. 1, comma 41 della l. 6 novembre 2012 n.°190, cd. “anticorruzione”, ma da ritenere per inciso espressione del principio generale di cui all’art. 97 Cost., secondo cui “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”. La norma si interpreta, così come ritenuto ad esempio da TAR Campania Salerno sez. II 17 marzo 2014 n°580, nel senso che la mancata astensione di chi sia portatore di un interesse proprio, che potrebbe, anche in teoria, soddisfare solo con detrimento dell’interesse pubblico sia di per sé sufficiente ad annullare l’atto.

16. Nel caso di specie, non è contestato in fatto quanto la ricorrente afferma alle pp. 4-5 dell’atto, ovvero che certo Giovanni Manuzzi, responsabile del servizio tecnico comunale nonché Autorità competente per la VAS, e come tale incaricato di redigere i profili tecnici della variante (v. a riprova il suo parere tecnico favorevole in calce alla delibera di approvazione, doc. 1 ricorrente, copia di essa), fosse all’epoca dei fatti indagato per abuso d’ufficio proprio per vicende relative al PGT comunale impugnato col ricorso principale (v. doc. ti 5 e 6 ricorrente, copie articoli di stampa). E’ quindi evidente come lo stesso – anche a prescindere dall’eventuale accertamento di sue responsabilità penali a tal titolo- fosse all’epoca portatore di un interesse personale alla propria difesa in conflitto per lo meno potenziale con la corretta amministrazione dell’interesse pubblico.

17. Il motivo suddetto riveste carattere assorbente, poiché comporta che il Comune debba rinnovare l’istruttoria del piano mediante tecnici nella necessaria posizione di imparzialità, con esiti concreti che non possono esser previsti né tantomeno sindacati nella sede attuale. Restano quindi assorbiti i motivi ulteriori, relativi a concrete scelte di piano. Ne consegue che vanno annullate, come da dispositivo, le delibere di adozione e approvazione della variante, mentre è solo per chiarezza che si precisa come l’annullamento non si riferisca al decreto 1 ottobre 2013 relativo alla VAS, che è atto endoprocedimentale.

18. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dichiara improcedibile il ricorso principale;

b) dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti;

c) accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla le deliberazioni 7 ottobre 2013 n°41 e 12 dicembre 2013 n°51 del Consiglio comunale di Volta Mantovana;

d) compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)